

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

**Manuale per la presentazione e l'istruttoria  
delle domande di aiuto e di pagamento**

**CAMPAGNA 2017**

***Procedure per la gestione del trasferimento titoli***

## INDICE

1	DIRITTI ALL'AIUTO.....	3
1.1	Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto.....	4
1.2	Attivazione dei diritti all'aiuto.....	4
1.3	Trasferimento di diritti all'aiuto.....	5
1.3.1	Domanda di trasferimento dei diritti all'aiuto.....	8
1.3.2	Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli.....	9
1.4	Pignoramento di titoli PAC.....	10
1.5	Pegno di titoli PAC.....	10
2	Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli.....	12

## 1 DIRITTI ALL'AIUTO<sup>1</sup>

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

- a) che ottengono diritti all'aiuto mediante la prima assegnazione, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;
- b) che soddisfano i requisiti di agricoltore in attività e detengono, in proprietà o in affitto diritti all'aiuto.

I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti, a condizione che:

- a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e
- b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) e che:

- non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto e che, alla data fissata per l'anno di domanda 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari o coltivavano vigneti;
- nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico oppure
- non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro (15 maggio).

In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015, di trasferire i diritti all'aiuto a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite.

I diritti d'aiuto sono titoli di credito, che possono essere pagati se corrispondono sulla superficie coltivata dichiarata in domanda di pagamento, garantendo quindi, un diritto ad accedere ai fondi comunitari destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, e sono utilizzati dagli agricoltori per ricevere il pagamento del regime di base. Gli aiuti sono disaccoppiati, sono cioè sganciati dalla produzione effettivamente realizzata.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013, Titolo III  
Regolamento (UE) n. 639/2014, Capo 2

## 1.1 Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto<sup>2</sup>

Il Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tale sistema consente la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Esso è costituito da un registro elettronico a livello di stato membro atto a garantire in particolare la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) i valori annuali;
- c) la data di costituzione;
- d) la data dell'ultima attivazione;
- e) l'origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari, provenienti dalla riserva, acquistati, affittati o ereditati).

La normativa nazionale ha previsto l'istituzione, presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), del Registro nazionale dei titoli (RNT), nel quale vanno iscritti, per ogni agricoltore intestatario, i relativi titoli "identificati univocamente e distinti per tipologia e valore". Il Registro contiene una scheda per ogni agricoltore intestatario, in cui i titoli sono corredati di tutte le relative informazioni sugli tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto: identificazione dei soggetti aventi diritto (CUAA del titolare, valore, superficie, e i movimenti effettuati sui titoli stessi - fissazione, trasferimento, successione ecc.).

Il RNT è consultabile attraverso i servizi del Sian; per la consultazione, il soggetto interessato deve accedere alla parte pubblica del portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) ed inserire il CUAA della persona fisica o giuridica intestataria dei titoli nella maschera di ricerca predisposta per la consultazione del Registro. Il Registro nazionale dei titoli è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed è ugualmente consultabile da parte dei soggetti interessati.

## 1.2 Attivazione dei diritti all'aiuto

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti e delle riduzioni lineari, nonché di eventuali sanzioni amministrative.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole

oppure

- b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
  - o non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013, Articolo 71  
Regolamento (UE) n. 640/2013, Articolo 7

- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

oppure

- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata (15 maggio).

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati, ai fini del pagamento, soltanto una volta l'anno dall'agricoltore che li detiene, in proprietà o in affitto, entro e non oltre il termine per la presentazione della domanda unica.

Se l'agricoltore acquisisce diritti all'aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini per la modifica della domanda.

### **1.3 Trasferimento di diritti all'aiuto**

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.

Il trasferimento dei titoli rappresenta una delle modalità con cui un agricoltore può entrare in possesso dei titoli successivamente alla prima assegnazione avvenuta il 15 maggio 2015.

Per trasferimento si intende l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo. Non può essere considerato trasferimento il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto. Il trasferimento dei diritti d'aiuto, compreso il caso di successione effettiva o anticipata, non è vincolato a limiti regionali.

Il cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di inserimento della domanda di trasferimento, ad eccezione dei casi di trasferimento per successione effettiva o anticipata.

Il cedente, per contro, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività. Inoltre, non devono sussistere debiti in capo al cedente: in quel caso, la domanda di trasferimento è annullata. Tuttavia, in presenza di un **debito**, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l'importo del debito. Se il cedente provvede all'estinzione del debito entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento, lo stesso potrà essere validato. In caso contrario, l'agricoltore dovrà presentare una nuova domanda di trasferimento titoli.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato, firmato dalle parti. In caso di affitto di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che via sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico devono chiaramente indicare quali titoli sono trasferiti con la fattispecie “**affitto di titoli con terra**” e quali sono trasferiti con la fattispecie “**affitto di titoli senza terra**” e, conseguentemente, compilare due moduli di trasferimento, una per ciascuna fattispecie.

Nella fattispecie affitto/comodato di titoli rientra anche la **movimentazione con tre soggetti** contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto destinatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- b) socio dell'azienda proprietario delle superfici concesse in godimento alla società intestataria.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del tipo di rapporto. Nella fattispecie in esame non si applica la decurtazione pari al 30%.

Con riferimento alla **successione anticipata** le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica.

La successione anticipata NON è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica al trasferimento: in altri termini, vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. In ogni caso è necessario un atto di trasferimento che segue le forme di legge.

Per la fattispecie **successione mortis causa** il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di **successione testamentaria**, l'erede testamentario al quale sono lasciati i titoli all'aiuto in eredità al *de cuius* deve presentare modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**La documentazione obbligatoria da produrre per validare il trasferimento dei titoli deve essere archiviata nel Fascicolo aziendale del produttore. La documentazione giustificativa che deve essere presentata è definita dalla Circolare AGEA ACIU.2016.70 e s.m.i.**

### **Casi particolari: trasferimento titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori**

Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori possono trasferire titoli unicamente per successione effettiva o anticipata.

La domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori NON costituisce domanda di trasferimento titoli, ma dovrà comunque contenere le seguenti informazioni:

- numero totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante.

Nel caso di subentro nel regime dei piccoli agricoltori dovrà comunque essere presentata una domanda di trasferimento titoli secondo le modalità di seguito previste.

Gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori il regolamento non permette la possibilità di dividere i titoli tra coeredi.

#### **Caso A.**

Se l'agricoltore ha già aderito al regime dei piccoli agricoltori e riceve i titoli tramite successione effettiva o anticipata da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, non potendo ricevere gli importi derivanti dai titoli delle due adesioni, può alternativamente:

- confermare la propria adesione al regime per i piccoli agricoltori: in tal modo, continua a percepire l'importo assegnatoli nel 2015 e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati nel 2015;
- subentrare nel regime dei piccoli agricoltori al soggetto cedente, specificando il tipo di successione (effettiva o anticipata) ricevuta, il CUAA, il numero e la superficie totale dei titoli trasferiti: in tal modo percepisce l'importo assegnato al soggetto al quale subentra e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati dal cedente nel 2015 e presentare domanda di trasferimento titoli;
- presentare richiesta di recesso dal regime dei piccoli per se stesso (modello 540), presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per il regime di pagamento di base per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione;

#### **Caso B.**

Se l'agricoltore non ha aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detiene dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, può in alternativa nel modulo di presentazione:

- subentrare nel regime dei piccoli agricoltori al soggetto cedente, specificando il tipo di successione (effettiva o anticipata) ricevuta, il CUAA, il numero e la superficie totale dei titoli trasferiti: in tal modo percepisce l'importo assegnato al soggetto al quale subentra, deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati dal cedente nel 2015 e NON può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti e presentare domanda di trasferimento titoli;
- presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per permanere nel

regime ordinario, continuando a percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione.

### **Caso C.**

Se l'agricoltore ha già aderito al regime dei piccoli agricoltori e riceve i titoli tramite successione effettiva o anticipata da un agricoltore che non partecipa al medesimo regime, non potendo ricevere gli importi derivanti dai titoli delle due adesioni, può alternativamente nel modulo di presentazione:

- confermare la propria adesione al regime per i piccoli agricoltori: in tal modo, continua a percepire l'importo assegnatoli nel 2015 e deve mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati da lui nel 2015;
- presentare domanda di recesso dal regime dei piccoli per se stesso, presentare domanda di trasferimento titoli per i titoli trasferiti, presentare domanda per il regime di pagamento di base per i propri titoli + per i titoli trasferiti, oltre ad eventuali altri aiuti diretti: per percepire aiuti sui titoli posseduti sommati a quelli ricevuti per successione.

Le domanda di trasferimento titoli nel regime dei piccoli agricoltori sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite per i trasferimenti dei titoli eseguiti al di fuori del regime per i piccoli agricoltori.

#### **1.3.1 Domanda di trasferimento dei diritti all'aiuto**

La presentazione delle domanda di trasferimento titoli deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA; la domanda deve essere presentata dall'agricoltore cessionario tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente allo Sportello unico agricolo della provincia competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA.

Il trasferimento dei titoli deve essere comunicato a pena di inopponibilità, all'AVEPA **entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva.**

#### **Assenso del cedente**

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce infatti uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere poste in essere a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'AVEPA per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità ed entro i termini di presentazione della documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda di trasferimento titoli da parte del cessionario.

Ai fini della prestazione dell'assenso sono messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime consultabili in SIAN e negli applicativi dell'AVEPA:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;



- denominazione e CUAA del cessionario.

#### Trasferimenti di titoli all'interno delle competenze dell'AVEPA

L'assenso del cedente è acquisito dall'AVEPA è gestito nel proprio sistema informatico; mentre al Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

La sottoscrizione della domanda di trasferimento titoli da parte del cedente è considerata valida ai fini dell'adempimento della comunicazione del cedente ai sensi della circolare AGEA.ACIU.2016.70 e s.m.i.

Qualora non fosse presente la sottoscrizione da parte del cedente deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda la comunicazione di trasferimento dei titoli all'aiuto sottoscritta da parte dello stesso cedente e redatta conformemente all'allegato 4.

#### Trasferimento di titoli tra Organismi pagatori diversi

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b) successivamente, trasferisce all'AGEA Coordinamento i dati minimi riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c) l'AGEA Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente e direttamente all'agricoltore cedente, se presente l'indirizzo di posta elettronica nel fascicolo aziendale;
- d) l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- e) successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è automaticamente rilasciata dall'AGEA Coordinamento. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione della anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Si precisa che per le seguenti fattispecie **non è richiesto** l'assenso del cedente:

- 2.3 Rientro anticipato da contratto di affitto
- 3.2 Successione effettiva
- 3.3 Successione effettiva - regime piccoli agricoltori
- 7.0 Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
- 8.0 Annullamento domanda di trasferimento titoli
- 9.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
- 10.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
- 10.2 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori

### **1.3.2 Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli**

L'annullamento della domanda di trasferimento dei titoli dopo autorizzazione avviene tramite presentazione della domanda di annullamento di autorizzazione in modalità telematica attraverso gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA. Le modalità di presentazione e le procedure

informatiche d'inserimento della domande nell'applicativo sono le stesse della presentazione della domanda di trasferimento.

L'annullamento delle validazioni già effettuate può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La documentazione probatoria deve essere archiviata nel Fascicolo del produttore

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'AVEPA, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

## **1.4 Pignoramento di titoli PAC**

I diritti all'aiuto attribuiti possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che l'AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.

Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

È onere del creditore precedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

I titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento essendo di proprietà di un terzo soggetto.

È onere del creditore precedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore per l'annotazione nel registro nazionale titoli.

L'annotazione del pignoramento nel registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo ed il vincolo permane fino all'estinzione della procedura esecutiva.

## **1.5 Pegno di titoli PAC**

I diritti all'aiuto possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

È onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

**I titoli condotti in affitto** dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

**NOTA BENE:** la **SCHEDA** di domanda trasferimento titoli propone tutte le tipologie di trasferimento a seconda del soggetto cessionario coinvolto (acquirente o proprietario) ed è strutturata secondo il seguente schema:

- Anagrafica: scheda precompilata con i dati presenti in fascicolo;
- Tutte le altre schede sono da compilare da parte dell'operatore/utente abilitato;
- Operazione Titoli;
- Elenco titoli;
- Superfici;
- Dichiarazioni;
- Documenti;
- Note.

## 2 Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli

Tipologia contratto	Codice fattispecie	Fattispecie movimentazione titoli
1. Vendita	1.0	Vendita di titoli
2. Affitto/comodato	2.0	Affitto/comodato di titoli con terra
	2.1	Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 30%
	2.2	Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra
	2.3	Conferimento in godimento in società di titoli con terra
	2.4	Conferimento in godimento in società di titoli senza terra
	2.5	Rientro anticipato da contratto di affitto
3. Successione	3.0	Successione anticipata
	3.1	Successione anticipata - regime piccoli agricoltori
	3.2	Successione effettiva
	3.3	Successione effettiva - regime piccoli agricoltori
Altra fattispecie	4.0	Cambiamento da persona fisica a persona giuridica
	4.0	Cambiamento da persona giuridica a persona fisica
	4.2	Trasformazione di forma societaria
	5.0	Scissione della società
	6.0	Fusione della società
	7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
	8.0	Annullamento della domanda di trasferimento titoli
	9.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda
	9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
	9.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata
	9.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per cambiamento di forma giuridica
	9.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione della società
	9.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione della società
	10.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva	
10.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori	
10.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata	
10.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata - regime dei piccoli agricoltori	
10.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per cambiamento di forma giuridica	
10.6	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società	
10.7	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società	